



CITTÀ
DI ANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 796 DEL 06 GIU 2018

Oggetto: REVOCA PROVVEDIMENTI DI NOMINA DEGLI ASSESSORI COMUNALI.

Il Sindaco

Premesso che l'art. 46 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta...." e che, per giurisprudenza acclarata, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed intuitu personae;

Considerato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti la Giunta Comunale sottolinea il carattere prettamente fiduciario di tale scelta per la nomina di Assessore Comunale;

Preso atto che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

Richiamati i Decreti Sindacali n. 747 del 09/06/2016, n. 769 del 31/05/2017, n. 770 del 01/06/2017, con i quali si procedeva alla nomina quali Assessori componenti della Giunta Comunale di Andria, conferendo le deleghe di indirizzo e controllo a fianco di ciascuno indicate, i signori:

- Gianluca GRUMO, con delega afferente i seguenti settori: *Opere pubbliche ed Infrastrutture; Valorizzazione del Patrimonio; Manutenzioni;*
- Giuseppe RAIMONDI, con delega afferente i seguenti settori: *Polizia Locale e Protezione Civile; Mobilità Urbana, Traffico e Viabilità;*
- Michele LOPETUSO, con delega afferente i seguenti settori: *Politiche per l'Ambiente, la Qualità della vita e Sport;*
- Agnese Filomena BUONOMO detta SEFI, con delega afferente i seguenti settori: *Affari Generali ed Istituzionali; Servizi Demografici ed al Cittadino; Risorse Umane; Politiche per la Casa;*
- Paola ALBO, con delega afferente i seguenti settori: *Pubblica Istruzione e Politiche Educative; Innovazione Tecnologica; Smart City; Contenzioso.*
- Luigi DEL GIUDICE, con delega afferente i seguenti settori: *Cultura; Turismo;*

- Francesca MAGLIANO, con delega afferente i seguenti settori: *Socio-Sanitario; Diritti ed Equità Sociale.*
- Rosangela LAERA, con delega afferente i seguenti settori: *Urbanistica; Pianificazione del Territorio; Edilizia Privata;*
- Maria Teresa FORLANO, con delega afferente i seguenti settori: *Sviluppo Economico; Marketing e Promozione del Territorio;*

Visto il comma 4 dell'art. 46 del D. Lgs 267/2000 che recita testualmente "Il Sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori...";

Considerato che nel corso della presente legislatura si è venuta a determinare una situazione che richiede una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di una ancora più incisiva ed efficace azione politico-amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato;

Atteso che, per raggiungere l'obiettivo di cui sopra, si ritiene opportuno procedere ad una rivisitazione delle azioni svolte e da intraprendersi che non può prescindere da un azzeramento delle nomine assessorili conferite, con contestuale revoca delle stesse;

Sottolineata l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di perseguire con piena efficienza ed operatività il programma politico sulla base del quale ha ottenuto l'investitura popolare e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta comunale;

Evidenziato, ancora, che l'atto di revoca degli assessori costituisce atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente amministrativo, che rientra nella sfera di un'ampia discrezionalità del Sindaco;

Dato atto che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 e Consiglio di Stato, Sezione V Sentenza 4057 del 10 luglio 2012) e la sua motivazione può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco.

Precisato che il venir meno della idoneità dei nominati a rappresentare gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici, non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio;

Visto l'art. 46 del D. Lgs.vo 267/2000;

Tanto premesso e considerato,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1. di revocare, con decorrenza immediata, i precedenti Decreti Sindacali n. 747 del 09/06/2016, n. 769 del 31/05/2017 e n. 770 del 01/06/2017, con cui sono stati nominati i

componenti della Giunta Comunale, con conseguente azzeramento della stessa Giunta ed immediata revoca delle deleghe attribuite;

2. di riservarsi la nomina della nuova Giunta con successivo e separato provvedimento;
3. di notificare il presente atto ai soggetti interessati.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art 46 del D. Lgs. 267/2000, nonché al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore.

Dello stesso si dispone, a cura della Segreteria Generale:

La pubblicazione all'interno del sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente

IL SINDACO
Avv. Nicola GIORGINO

